



Sicurezza e Legalità

Gabinetto del Sindaco
Piazza C. Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia

CONTRATTO

per la FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE "CONTROLLO DI VICINATO" DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE E CONTESTUALE MIGLIORAMENTO ARREDO URBANO – CPV 34992300-0 - CIG B693A261DD

TRA

COMUNE DI REGGIO EMILIA (nel seguito committente), con sede legale in Piazza Prampolini n. 1 – 42121 Reggio Emilia, C.F./P.Iva 001459203518, rappresentato dalla Dott.ssa Francesca Mattioli, Direttrice generale del Comune di Reggio Emilia, in forza dell'incarico conferitole con provvedimento del Sindaco PG n. 262950 del 22/10/2024, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, in virtù degli artt. 33 del vigente Statuto comunale per la disciplina dei contratti e 59 dello Statuto comunale, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001", così come completato dall'art. 15 del "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia";

E

per la ditta **NONSOLOVERDE S.r.l.** (di seguito affidatario) con sede in Via Ugo Bassi, 7 Reggio nell'Emilia, C.F./P.I. 01867780353, _____, nato/a a _____, il _____, in legale rappresentanza della ditta, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della medesima

(nel seguito congiuntamente dette anche le parti)

Premesse

Il Comune di Reggio Emilia, con nota PG n. 71341/2018 ha stipulato con la Prefettura di Reggio Emilia UTG l'accordo operativo relativo al "Controllo del Vicinato", quale strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini, attraverso la costituzione di gruppi di cittadini abitanti nella stessa zona che attuano un controllo informale della zona di residenza, in cooperazione con la Polizia Locale e le forze di polizia, al fine di ridurre il verificarsi di reati e ai fini della promozione del senso civico e di appartenenza.

Il gruppo di controllo di vicinato non sostituisce in alcun modo le Forze dell'Ordine che rimangono gli unici organismi titolati ad intervenire, ma contribuisce ad effettuare una segnalazione qualificata di fenomeni anomali rilevati sul territorio di riferimento, promuovendo la collaborazione tra cittadini e l'educazione alla legalità.

L'Amministrazione ritiene opportuno segnalare, tramite appositi cartelli di tipo stradale, l'attività di Controllo del Vicinato svolta dai cittadini sia a scopo dissuasivo sia per opportuna comunicazione alla cittadinanza.

tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura e posa di segnaletica verticale relativa al “Controllo di vicinato” da collocarsi sul territorio comunale e contestuale miglioramento dell’arredo urbano al fine di segnalare l’attività informale svolta dai cittadini.

La fornitura si intende “chiavi in mano” e, oltre alla consegna dei cartelli, comprende la posa degli stessi, nella quantità e descrizione di seguito dettagliate:

Descrizione	U.M.	Prezzo	Importo
Solo posa di n. 32 cartelli forniti dall’Amministrazione su pali esistenti	A corpo 1	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Fornitura e posa di n. 100 cartelli in lamiera controllo di vicinato spessore 3mm delle dimensioni di cm 60x60 su pali esistenti indicati dall’Amministrazione	A corpo 1	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Totale			€ 9.300,00
Sconto			€ 283,61
Totale lavori iva 22% esclusa			€ 9.016,39

La fornitura è comprensiva di tutti gli accessori e della posa presso le zone indicate dai referenti tecnici dell’Ente.

L’affidamento in argomento rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, nell’area del CPV 34992300-0 - Cartelli stradali.

L’aggiudicatario ha l’obbligo di rispettare, oltre che le norme del presente contratto, ogni altra disposizione normativa vigente che trovi applicabilità alla fornitura oggetto dell’appalto.

Art. 2 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

L’appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutto quanto previsto dai Protocolli d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, sottoscritto tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi pubblici e Prefettura, che qui si intendono integralmente riportati, e di accettarne contenuto ed effetti.

In particolare l’affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal Protocollo di Legalità approvato dal Comune di Reggio Emilia con P.G. 774/2011 e recentemente rinnovato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 28/03/2023, consultabile al sito <https://www.comune.re.it/amministrazione/documenti-e-dati/accordi-tra-enti/protocollo-dintesa-perlaprevenzione-dei-tentativi-di-infiltrazione-della-criminalita-organizzata-nel-settore-degli-appalti-econcessioni-di-lavoripubblici>.

Inoltre:

1. L’Aggiudicatario deve ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative come pure osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto.
2. L’Aggiudicatario si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o

di qualsivoglia altra natura.

3. L'Aggiudicatario assume inoltre ogni responsabilità per danni o infortuni che possono essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente capitolato.
4. L'Aggiudicatario si impegna altresì ad osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e, nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, l'Aggiudicatario dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità del proprio personale nonché di quello di terzi – incluso il personale del Comune – eventualmente presenti sul luogo di lavoro nel corso nell'esecuzione di ogni attività inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto, osservando le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., restandone l'unico responsabile.
5. L'Aggiudicatario si impegna a mantenere indenne il Comune in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante, direttamente o indirettamente, dei servizi previsti nel presente capitolato o dai suoi risultati.
6. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati alla Stazione Appaltante e/o a terzi nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto.
7. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso eventuali propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
8. È altresì obbligato ad attuare, nei confronti di propri eventuali dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.
9. L'obbligo di cui al precedente comma, permane anche dopo la scadenza dei menzionati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
10. La Stazione Appaltante, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Aggiudicatario delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare ritenute fino alla corresponsione dell'importo contrattuale. Tale ritenuta verrà rimborsata qualora l'Ispettorato predetto dichiarerà che l'Aggiudicatario si sia posto in regola, e lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
11. L'Aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale suo dipendente, dallo stesso incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
12. A cura della Stazione Appaltante dovranno essere forniti, all'Aggiudicatario incaricato, tutti i dati e/o documenti in suo possesso per l'esame e l'istruttoria delle pratiche affidategli.
13. La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità di esecuzione in esso contenute o richiamate e così dello stesso Avviso e dei relativi documenti di gara. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alle norme del Codice Civile.

La ditta deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs n. 36/2023 nonché degli eventuali requisiti specifici necessari allo svolgimento delle attività di collegamento e installazione delle telecamere e dei dispositivi indicati nel precedente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale è determinato, in esito a specifica richiesta di offerta, in complessivi € 9.016,39 oltre IVA di legge.

L'importo si intende onnicomprensivo di tutti i costi diretti e indiretti che l'affidatario dovrà sostenere, ad esclusione dell'Iva al 22%.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero.

Sarà esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'affidatario eccedente l'importo di cui sopra, salvo in caso di modifica del contratto in corso di esecuzione nel rispetto di quanto previsto e consentito in merito dalla vigente normativa.

Art. 4 - DECORRENZA E TERMINE

Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione (cui sarà prodromica l'esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento). La fornitura e la posa dovranno essere ultimate entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

La fatturazione potrà avvenire solo ad avvenuto collaudo della fornitura con esito positivo.

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo controllo e verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica.

Il pagamento sarà effettuato solo a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC), ai sensi dell'art.6 del D. Leg.vo 207/2010. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, c. 6 del D.Lgs n. 36/2023.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'affidatario del servizio assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata art. 23.

In particolare, dovrà comunicare al Committente i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà eseguire gli accrediti in esecuzione del contratto e le proroghe delegate ad operare su di esso. Le eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al Committente.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- Codice Univoco Ufficio IPA per il Servizio "Direzione generale": 3G5MNG;
- codice CIG;
- estremi di riferimento della determinazione dirigenziale di impegno di spesa;
- dizione "Scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di stabilità
- 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel "Reverse Charge".

Art. 6 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al committente.

Art. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il Contratto verrà stipulato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 del D.Lgs. 36/2023 e 192 del D.Lgs. 267/2000 ed a quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia (art. 35, comma 1, lett. C) del vigente Regolamento approvato con Deliberazione DI Consiglio Comunale ID n. 53/2021), mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.

Art. 8 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 e pertanto nell'offerta il fornitore dovrà indicare le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi nonché i subappaltatori proposti. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni nonché la prevalente esecuzione del contratto.

L'affidamento in subappalto è consentito solo al verificarsi di quanto previsto dall'art. 119 c. 2 del D.Lgs n. 36/2023.

La stazione appaltante provvederà a pagare gli importi dovuti alla ditta appaltatrice aggiudicataria della procedura in oggetto.

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi al rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 9 – PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, il gestore - sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione – attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune di Reggio Emilia, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

Art. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-CESSIONE DEL CREDITO

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art.120 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, si darà luogo alla risoluzione del contratto in tutti i casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, previa diffida del Dirigente del Servizio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Nel caso di inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle modalità e dei parametri di esecuzione delle attività previste e dettagliate nei documenti della trattativa, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, con particolare riferimento ai seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di diffide ad adempiere per ripetute inadempienze contrattuali regolarmente contestate, per almeno cinque volte;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite con strumenti che non consentano la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- in presenza di DURC Negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010;

L'eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell'appaltatore, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 122, c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023).

È fatto salvo all'Amministrazione Appaltante il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa aggiudicataria.

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Amministrazione comunale di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo col nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'affidatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell'affidatario sarà facoltà dell'Ente di ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 – RECESSO

Il Comune potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso per iscritto di almeno 20 giorni e comunque con le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso all'aggiudicatario verrà corrisposta, conformemente a quanto previsto dal c. 1 dello stesso art. 123, una somma equivalente al pagamento delle forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

La ditta affidataria dovrà eleggere in Reggio Emilia la sede del proprio domicilio, dandone conseguente comunicazione entro il 31° giorno dalla sottoscrizione del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si considerano applicabili le norme vigenti in materia.

Per ogni controversia fra le parti è competente il foro di Reggio Emilia.

Art. 14 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'Esecuzione viene individuato, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 114 del D.Lgs 36/2023, nella dr.ssa Francesca Mattioli, Direttore generale del Comune di Reggio Emilia.

Letto, approvato e sottoscritto

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Francesca Mattioli

L'affidatario